



PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA

presso la Corte di Appello di Roma

CRITERI GENERALI IN MATERIA DI CONCORDATO IN APPELLO

- art. 599 bis comma 4 c.p.p. -

1.- Premessa

L'art. 34 del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 ha profondamente innovato l'istituto del concordato in appello con rinuncia ai motivi di impugnazione.

Le innovazioni apportate alla originaria disciplina impongono da un lato di fissare nuovi criteri generali idonei ad orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, così come esplicitamente previsto al comma 4 del vigente art. 599 bis cod. proc. pen¹.; dall'altro, di modificare la disposizione di servizio datata 6 ottobre 2017 (prot.509/17- 2 pos. 3) con cui erano stati originariamente fissati i criteri per l'attuazione del concordato sui motivi di appello.

La nuova formulazione del testo normativo è decisamente finalizzata ad incentivare la definizione anticipata del giudizio di appello. Peraltro, si tratta di istituto che - anche alla luce dell'orientamento assai restrittivo della Suprema Corte in materia di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis c.p.p.- consente di superare ben due gradi di giudizio.

Con le nuove disposizioni sono state eliminate tutte le preclusioni -sia oggettive che soggettive- già previste dal secondo comma dell'art. 599 bis c.p.p. (interamente abrogato), per cui è oggi possibile concordare la pena anche per i gravi delitti indicati nell'elenco dell'abrogato comma 2, nonché per gli imputati che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

L'ampiezza della innovazione impone quindi di fissare da un lato disposizioni organizzative al fine di rendere più agevoli gli adempimenti di segreteria e più tempestive le comunicazioni e

¹ Comma 4 art. 599 bis cod. proc. pen. *"Fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 53, il procuratore Generale presso la corte di appello, sentiti i magistrati dell'ufficio e i procuratori della Repubblica del distretto, indica i criteri idonei a orientare la valutazione dei magistrati del pubblico ministero nell'udienza, tenuto conto della tipologia dei reati e della complessità dei procedimenti"*

dall'altro di realizzare una tendenziale uniformità nell'apprezzamento delle proposte e nelle conseguenti decisioni.

Non sfugge comunque che la decisione finale in ordine al concordato compete al sostituto procuratore generale, in forza del principio di autonomia del pubblico ministero in udienza, sancito dall'art. 53 comma 1 c.p.p. espressamente richiamato anche nella nuova formulazione dell'art. 599 bis comma 4 c.p.p.

2.- Disposizioni organizzative

2.1. Interlocuzione o informativa al Procuratore generale

Il sostituto Procuratore Generale designato per l'udienza dovrà consultare preventivamente l'Avvocato Generale sui termini del concordato, nei procedimenti per:

- omicidio doloso ed in genere per tutti i delitti di competenza della Corte di Assise di Appello;
- delitti di cui all'art. 51 comma 3 bis c.p.p. (in particolare in materia di criminalità organizzata),
- per tutti i procedimenti segnalati in sede di assegnazione come di particolare interesse.

È inoltre opportuna, qualora lo richieda, a giudizio del sostituto, l'importanza del caso (ad esempio sospensione condizionale della pena negata dal giudice di primo grado sulla base di una motivazione che merita un adeguato approfondimento oppure nei casi di incertezza per l'applicazione delle pene sostitutive rispetto a condannati recidivi) una preventiva interlocuzione con l'Avvocato Generale, per le proposte di concordato nei casi in cui la nuova determinazione della pena concordata comporti la possibilità per il condannato di ottenere la sospensione condizionale della pena o di accedere a pene sostitutive della pena detentiva.

Analogamente si dovrà informare il Capo dell'ufficio qualora l'accordo abbia ad oggetto una diversa qualificazione giuridica del fatto che determina il venir meno di un reato ostativo alla concessione di benefici penitenziari durante l'esecuzione della pena.

Infine, l'Avvocato generale sarà informato nei casi in cui la proposta di concordato abbia ad oggetto il riconoscimento del vincolo della continuazione, sia essa interna al procedimento pendente, che esterna con riferimento a pregresse condanne.

2.2. Modalità di assegnazione e trattazione delle proposte.

La esperienza finora maturata consente di ribadire le disposizioni già indicate nella

precedente disposizione di servizio n. 509/17, circa le modalità di presentazione delle istanze di concordato provenienti dalle parti private e la fissazione di tempi per la valutazione delle stesse.

Tali disposizioni sono rimodulate tenendo conto delle innovazioni introdotte alla cd. riforma Carabia.

L'Ufficio continuerà a servirsi di un indirizzo telematico dedicato alla ricezione delle proposte da parte dei difensori. L'indirizzo di posta elettronica certificata, **concordato.pg.roma@giustiziacert.it**, consente dunque al difensore di inviare attraverso la sua PEC alla Procura Generale la richiesta di concordato.

Le proposte saranno assegnate al Sostituto Procuratore Generale designato per la trattazione dell'udienza per la quale è stata disposta la citazione. Nelle ipotesi di proposte inoltrate prima della fissazione dell'udienza, esse saranno inoltrate per la valutazione ai magistrati dell'Ufficio con criteri di rotazione.

A seguito dell'inoltro via PEC della proposta di concordato, i contatti con il Sostituto procuratore designato potranno essere tenuti attraverso la mail ordinaria **contatticoncordato.pg.roma@giustizia.it**; l'Ufficio comunicherà al difensore il nome del magistrato designato.

Ai medesimi indirizzi di posta elettronica, dopo la presentazione della proposta, potranno essere inviate richieste di appuntamento con il magistrato designato o istanze per una interlocuzione in presenza. Il magistrato valuterà le richieste di appuntamento per interlocuzione diretta, sempreché le stesse risultino giustificate da particolari esigenze tecniche che dovranno, sia pure brevemente, essere illustrate nella richiesta.

Come è noto la nuova formulazione dell'art. 599 *bis* cod. proc. pen. al comma 1° prevede che *"la dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previste dall'articolo 589 e nel termine, **previsto a pena di decadenza, di quindici giorni prima dell'udienza.**"* Pertanto, al fine di non incorre in decadenze e comunque per una più congrua valutazione, le proposte di concordato dovranno pervenire con il più largo anticipo rispetto all'udienza e comunque almeno **trenta giorni prima.**

Alla proposta, se formulata dal difensore, va sempre allegata la procura speciale: la sentenza impugnata o i motivi di appello potranno essere richiesti al difensore solo se non sia stato ancora trasmesso il fascicoletto dalla Corte di Appello.

Affinché la risposta della Procura generale sia uniforme, in caso di diniego o di interlocuzione già espressa dal magistrato designato, ogni successiva modificazione di tale valutazione potrà avvenire solo con il visto dell'Avvocato Generale o del Procuratore Generale.

Nei processi in cui vi sia costituzione di parte civile, è opportuno perseguire una interlocuzione con il difensore della parte civile, del cui parere (che si richiederà espressamente con invio di email al difensore indicato nella sentenza, fissando un termine per la risposta) si vorrà tenere debito conto ai fini delle conseguenti determinazioni, che non potranno comunque essere condizionate da un eventuale parere contrario.

Per le decisioni da assumere in ordine al concordato per i processi di maggiore rilevanza si valuterà anche l'avvio di una apposita interlocuzione con il pubblico ministero di primo grado.

3.- Disposizioni sui criteri di apprezzamento delle proposte.

Nel determinarsi al concordato è preliminare una approfondita valutazione dei motivi di appello ai fini di una prognosi sull'accoglimento o meno degli stessi da parte del Giudice dell'impugnazione.

In linea di principio è da escludersi un concordato sull'accoglimento di motivi fondati sull'insussistenza del reato, sulla non attribuibilità dello stesso all'imputato o sulla mancanza dell'elemento psicologico, ravvisati invece nella decisione impugnata.

Parimenti in caso di giudizio ordinario, è da escludere tendenzialmente il concordato nel caso in cui la pena proposta comporti una riduzione superiore ad 1/3 della pena applicata con la sentenza di primo grado.

Analoga tendenziale valutazione va riservata, in caso di giudizio abbreviato, alle ipotesi in cui la pena proposta comporti una riduzione di oltre 1/6 della pena applicata con la sentenza di primo grado, al fine di non pregiudicare l'effetto deflattivo della nuova riduzione di pena prevista dall'art. 442 comma 2 bis c.p.p. (1/6 di riduzione in caso di mancata impugnazione).

L'accordo sulla eccessività della pena irrogata deve tener conto, alla luce dei canoni di cui all'art. 133 c.p. (in particolare precedenti penali e recidiva, modalità violente dell'azione, motivi a delinquere, condotte riparatorie o risarcitorie successive alla condanna, comportamento processuale), dell'entità della pena irrogata in casi analoghi e comunque la diminuzione va concordata in misura non superiore alle soglie prima indicate.

Riguardo ai procedimenti per reati prossimi alla prescrizione, nel determinarsi al concordato, deve prevalere la finalità di evitare la dichiarazione di estinzione, in particolare con riferimento ai processi per reati di cui è prevista la priorità di trattazione dall'art. 132 bis Disp. Att. Cod. Proc. Pen. ovvero reati che siano stati ritenuti meritevoli di priorità nei programmi organizzativi o negli accordi stipulati fra le Procure e i Tribunale del distretto.

Nei processi davanti alla sezione della Corte d'Appello per i minorenni, per non pregiudicare la funzione rieducativa propria del procedimento minorile, è opportuno verificare l'andamento

del programma rieducativo prima di determinarsi al concordato.

Per non frustrare l'effetto deflattivo dell'istituto non si potrà acconsentire al concordato, nei confronti dello stesso imputato, colpito da una pluralità di capi di imputazione, solo per alcuni dei capi contestati (così per esempio non potrà accedersi al concordato per i reati fine lasciando fuori dall'accordo il reato associativo). La prosecuzione, in questi casi, del giudizio per altre imputazioni non incluse nell'accordo, rende il concordato non aderente allo spirito di fondo dello stesso.

